

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4134

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GREGGI

Presentata il 30 aprile 1983

Norme sull'uso degli strumenti di comunicazione sociale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crescita ormai dominante nella società contemporanea degli strumenti della comunicazione sociale si è verificata anche in Italia in questi ultimi decenni senza che l'opinione pubblica, le forze sociali responsabili, e le stesse istituzioni politiche e costituzionali avessero coscienza del loro enorme peso.

Come giustamente ha ricordato il Concilio nel decreto *Inter Mirifica*, il futuro stesso dell'umanità dipende ormai « ogni giorno di più » dal loro retto uso. Non è pertanto possibile che le stesse norme che hanno finora regolato l'uso, ad esempio, della stampa rimangano inoperanti o non siano più opportunamente adattate alle nuove caratteristiche ed all'enorme potere del cinema e soprattutto della televisione.

Sulla base delle norme di garanzia e di tutela della Costituzione, sulla base in particolare del primo ed ultimo comma dell'articolo 21 (« Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensie-

ro con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione » e « Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati e a reprimere le violazioni »), e del primo e secondo comma dell'articolo 41 (« L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana »), sono stabilite le norme del presente progetto di legge, le quali non sono vere e proprie « innovazioni » della legislazione esistente, ma integrazione ed applicazione più chiare e contenute delle norme penali esistenti, che potranno utilmente guidare sia gli organi di polizia, sia evidentemente gli organi giudiziari.

Dopo il solenne richiamo alla « responsabilità morale e sociale » ed al rispetto « dei valori etici e democratici » della Costituzione, le disposizioni dell'articolo 2 si fondano sull'elementare considerazione che

— ad esempio — una cosa è il reato di oscenità o di indecenza commesso per strada da un ubriaco, ed una cosa è una offesa al pudore o alla decenza consumata attraverso una pellicola cinematografica, o peggio ancora attraverso un messaggio televisivo.

Importante è indubbiamente l'innovazione contenuta nel primo comma dell'articolo 3, con la quale si precisa il valore della espressione « secondo il comune sentimento » contenuto nell'articolo 529 del codice penale.

Per quanto riguarda le offese contro i minori, « il comune sentimento » da considerare è quello dei genitori, cui spetta — per la Costituzione — il preminente diritto-dovere nella educazione dei giovani.

Importante è la precisazione contenuta nel terzo comma dell'articolo 3: ricadono sotto il vincolo della legge le manifestazioni « che possono costituire incitazione o esaltazione della violenza, e che incitano e che possano incitare a " perversioni sessuali " o esaltarle ».

Onorevoli colleghi, in nessuna epoca dei sette mila anni circa della storia civile

dell'uomo, nessun popolo e nessuna civiltà hanno rinunciato alla tutela (di costume e penale) di certi essenziali valori... e sempre nella storia di tutti i popoli le fasi di decadenza e di dissolvimento delle civiltà sono state accompagnate e caratterizzate dalla decadenza dei valori e costumi morali. Lo ha più volte ricordato Giovanni Paolo II: « La crisi e il crollo della moralità portano con sé la crisi e il crollo della società ».

D'altra parte, è un dato di esperienza ed è facilmente comprensibile, che ponendo e facendo rispettare limiti rigorosi e costituzionali nell'uso degli strumenti della comunicazione sociale, risulteranno certamente elevati i contenuti culturali e artistici dei prodotti di questi strumenti.

La proposta di legge è pertanto certamente positiva, insieme, per gli interessi generali del popolo italiano e per gli interessi particolari degli operatori degli strumenti della comunicazione sociale.

Confidiamo, onorevole colleghi, in una attenta considerazione, in una piena comprensione dei principi ispiratori della proposta, in una rapida approvazione di essa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ferme le libertà ed i limiti di cui al primo e all'ultimo comma dell'articolo 21 ed al primo e secondo comma dell'articolo 41 della Costituzione, gli strumenti della comunicazione sociale — per la loro potenza suggestiva, per la loro diffusione di massa, per la loro capacità di penetrazione capillare all'interno stesso delle famiglie — debbono essere usati sempre in atteggiamento di responsabilità morale e sociale, secondo buona educazione e buon gusto, e nel rispetto dei valori etici e democratici che sono alla base della Costituzione.

ART. 2.

I reati commessi attraverso l'uso di detti strumenti debbono essere valutati nella loro sussistenza e gravità, in relazione alla forza di suggestione e capacità di diffusione proprie di ciascuno degli strumenti, nelle circostanze nelle quali è adoperato.

ART. 3.

Nella manifestazione e diffusione non controllata, oltre una rigorosa interpretazione delle norme di tutela del pudore e della pubblica decenza, vale la norma del rigoroso rispetto della sensibilità e delle esigenze educative dei minori. Tutela del pudore e della pubblica decenza, e tutela dei minori debbono essere valutate secondo la sensibilità ed il comune sentimento dei genitori nel loro preminente diritto e dovere nella educazione dei figli, attribuito dall'articolo 30 della Costituzione.

Le maggiori libertà consentibili nella manifestazione riservate agli adulti, trovano il loro limite nelle normali leggi penali di tutela.

Sono in ogni caso vietate manifestazioni che possano costituire incitazione o esaltazione della violenza o di perversioni sessuali.